



D.R. n. 287

Teramo, lì 7 agosto 2014

Regolamento di ateneo per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori nei luoghi di lavoro.

IL RETTORE

- VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81 “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” attuazione dell’art. 1 della Legge 123/07, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il Decreto Ministeriale 363/98 “Regolamento recante norme per l’individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel D.Lgs. 626/94, e successive modificazioni ed integrazioni”;
- VISTO il decreto n. 165 in data 20 giugno 2014 con il quale è stata nominata la Commissione per la predisposizione del Regolamento per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori nei luoghi di lavoro;
- VISTA la bozza di Regolamento elaborata dal succitato gruppo di lavoro;
- VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico del 15 luglio 2014;
- TENUTO CONTO di quanto emerso negli incontri con i Presidi e il Delegato alla Sicurezza;
- CONSIDERATA l’urgenza di procedere all’adozione del Regolamento in questione che rispecchi il mutato quadro normativo;
- VISTO lo Statuto di Ateneo, ed in particolare l’articolo 17, lettera b);

EMANA

Il seguente Regolamento:

REGOLAMENTO PER LA SICUREZZA E LA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

INDICE

- ART. 1 – Principi generali e campo di applicazione
- ART. 2 – Obblighi e attribuzioni del Datore di Lavoro
- ART. 3 – Commissione per la Sicurezza
- ART. 4 – Strutture
- ART. 5 – Responsabili di Struttura
- ART. 6 – Responsabili dell’attività didattica e di ricerca in laboratorio (RDRL)
- ART. 7 – Responsabile dell’attività didattica in aula
- ART. 8 – Personale con funzioni di Preposto
- ART. 9 – Addetti antincendio e Addetti al Pronto Soccorso
- ART. 10 – Obblighi dei Lavoratori
- ART. 11 – Studenti



- ART. 12 – Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
- ART. 13 – Ufficio Ambiente e Sicurezza
- ART. 14 – Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
- ART. 15 – Medico Competente e Medico Autorizzato
- ART. 16 – Esperto Qualificato in Radioprotezione
- ART. 17 – Deleghe
- ART. 18– Convenzioni
- ART. 19 – Entrata in vigore

ART. 1 – Principi generali e campo di applicazione

1. L'Università degli Studi di Teramo adotta, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 81/08, un modello organizzativo e di gestione volto ad assicurare un sistema efficace per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alla valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alla formazione e informazione dei lavoratori;
- alla vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

ART. 2 – Obblighi e attribuzioni del Datore di Lavoro

1. Il Rettore, in quanto Legale Rappresentante e Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Senato dell'Ateneo, svolge le funzioni di Datore di Lavoro ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo 81/2008.

2. Al Rettore, in quanto Datore di Lavoro, spettano gli obblighi non delegabili di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 81/2008, ovvero:

a. la valutazione di tutti i rischi e la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art. 28 del Decreto Legislativo 81/2008;

b. la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

3. Il Rettore, in quanto Datore di Lavoro, adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, avvalendosi degli uffici dell'Amministrazione, e in particolare procede:

a. alla valutazione del rischio per tutte le attività, ad eccezione di quelle svolte in regime di convenzione con enti esterni. Per quanto riguarda le attività specificamente connesse con la libertà di insegnamento o di ricerca che direttamente diano o possano dare origine a rischi, la responsabilità relativa alla valutazione spetta, in via concorrente, al Rettore, al Responsabile di Struttura e al Responsabile della attività didattica e di ricerca in laboratorio;

b. alla elaborazione del documento di valutazione dei rischi con la collaborazione dei Responsabili di Struttura e dei Responsabili dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico competente e consultando i Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza;



- c. alla nomina del Medico competente e/o autorizzato e, nel caso di nomina di più medici competenti, ad attribuire ad uno di essi il compito di coordinamento dei medici incaricati;
- d. alla nomina dell'Esperto Qualificato in Radioprotezione e, nel caso di nomina di più Esperti Qualificati, ad attribuire ad uno di essi il compito di coordinamento delle attività;
- e. allo svolgimento di tutte le funzioni, attività attribuitegli dalla legge, che non siano state delegate;
- f. assicura il buon funzionamento dell'Ufficio Ambiente e Sicurezza e l'effettuazione della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi;
- g. presenta periodicamente al Consiglio di Amministrazione, per le determinazioni di competenza, il piano di realizzazione progressiva degli adeguamenti di cui all'art. 15 del Decreto Legislativo 81/2008, tenendo conto delle risultanze della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi.

ART. 3 – Commissione per la Sicurezza

1. La Commissione per la Sicurezza è nominata dal Rettore al fine di garantire il coordinamento delle attività di prevenzione e di sicurezza dell'Università degli Studi di Teramo.

2. La Commissione è presieduta dal Delegato del Rettore per la sicurezza con funzioni di Presidente, ed è composta dal Direttore Generale o suo delegato, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, dal Responsabile dell'Ufficio Ambiente e Sicurezza, dal Medico Competente, dall'Esperto Qualificato, dai Preposti, dal Responsabile Gestione Rifiuti Speciali e da un Rappresentante degli Studenti.

Alle riunioni della Commissione partecipa una unità del Personale amministrativo con il ruolo di segretario verbalizzante.

3. Su proposta del Presidente o dei membri della Commissione, qualora la maggioranza della Commissione lo ritenga necessario, possono essere invitati alle sedute della Commissione esperti di settore - interni ed esterni all'Ateneo.

4. La Commissione:

- a) svolge attività di consulenza nel definire gli indirizzi, le linee base dell'organizzazione delle attività di prevenzione e di sicurezza, nel pianificare le azioni da intraprendere per il miglioramento ed il mantenimento del livello di sicurezza e di tutela della salute dell'Università degli Studi di Teramo;
- b) raccoglie ed esamina, le istanze, i suggerimenti, le richieste e qualsiasi altra segnalazione in materia di prevenzione e di sicurezza che provengano dalle strutture dell'Ateneo attraverso i componenti della Commissione, dai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza o qualsiasi componente del corpo accademico e/o studentesco

5. La Commissione si riunisce periodicamente su convocazione del Presidente con cadenza almeno trimestrale, per verificare la congruità e l'efficacia, delle attività di prevenzione e di sicurezza nel quadro complessivo di gestione dell'Ateneo.

6. La convocazione della riunione è effettuata dal Presidente, con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la seduta e con anticipo di almeno 24 ore nel caso di riunioni d'urgenza.

7. Delle riunioni della Commissione viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Tale verbale viene approvato in apertura della riunione successiva o in caso di particolare necessità, seduta stante. Il verbale approvato è trasmesso al Rettore, al Direttore Generale, ai Responsabili di Struttura ed ai Responsabili delle aree funzionali del personale Tecnico, Amministrativo e di Biblioteca, ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.



ART. 4 – Strutture

1. All'interno dell'Università di Teramo le unità produttive, così come descritte ai sensi dell'art. 2 comma 1, lettera t del Decreto Legislativo 81/2008, sono individuate nelle Strutture dotate di autonomia finanziaria e tecnico funzionale definite dallo Statuto di Ateneo.

2. Qualora due o più Strutture universitarie, così come definite dal comma 1, fruiscano di locali comuni o attigui, al fine di integrare le attività di prevenzione e protezione, ivi compresa l'emergenza e il pronto soccorso, possono perseguire un modello unificato di gestione adottando un apposito protocollo d'intesa e individuando il Responsabile di Struttura cui viene attribuita la competenza per il coordinamento complessivo di tutte le attività. Tale protocollo viene formalizzato con provvedimento sottoscritto dai Responsabili di struttura coinvolti, sentito il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione e gli uffici competenti per materia, e comunicato al Rettore. La gestione comune prevede che le responsabilità in materia di sicurezza rimangano in capo a ciascun Responsabile.

ART. 5 – Responsabili di Struttura

1. I Responsabili di Struttura, come soggetti di vertice delle strutture così come individuate all'articolo 4 del presente Regolamento, ricoprono il ruolo di Dirigenti ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d) del Decreto Legislativo 81/2008 e svolgono le funzioni ad essi attribuite dall'art. 18 del medesimo decreto.

2. I Dirigenti sono individuati nei soggetti titolari di poteri decisionali e/o di spesa ed ai quali è affidata la gestione di spazi e personale, nel modo seguente.

-per le Facoltà, nel **Presidente**;

-per l'Ospedale Veterinario Universitario Didattico, nel **Direttore Sanitario**;

-per gli Uffici/Aree dell'Amministrazione Centrale, nel **Direttore Generale**.

3. I Responsabili di Struttura sono tenuti all'osservanza delle disposizioni di legge in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro e a quanto previsto nel presente articolo e nella normativa di esecuzione emanata dal Rettore.

4. I Responsabili di Struttura sono tenuti all'osservanza delle misure generali di tutela previste e, in relazione alla natura dell'attività della Struttura devono valutare, nella scelta delle attrezzature, delle sostanze e dei preparati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. Essi partecipano e favoriscono la partecipazione dei lavoratori alle iniziative di formazione e informazione organizzate dal Datore di Lavoro.

5. I Responsabili di Struttura devono:

a. attivarsi per l'elaborazione e l'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi fornendo tutte le informazioni necessarie sui processi e sui rischi connessi al Rettore, al Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione e al Medico Competente;

b. attuare il programma di realizzazione delle misure di prevenzione e protezione prima dell'avvio delle attività a rischio;

c. nominare i Preposti;

d. redigere e mantenere aggiornato l'organigramma relativo alle figure della sicurezza;

e. individuare, di concerto con i Responsabili delle attività di didattica e di ricerca in laboratorio i soggetti esposti ai rischi, secondo le modalità definite dall'Ufficio Ambiente e Sicurezza;

f. collaborare con il Medico Competente al fine di agevolare le attività di sorveglianza sanitaria poste in essere da quest'ultimo;

g. collaborare con l'Esperto Qualificato per tutto quanto concerne gli obblighi definiti dal Decreto Legislativo 230/95 s.m.i. qualora si abbia detenzione e/o utilizzo di macchine



radiogene o materiale radioattivo; in particolare, collaborare alla realizzazione dei progetti di radioprotezione nei locali in cui la pratica radiologica verrà messa in atto; gestire, per la parte di propria competenza, alle pratiche amministrative relative alle eventuali autorizzazioni richieste dalla normativa vigente; definire le attività che i singoli lavoratori svolgeranno in relazione alla pratica radiologica; collaborare alla definizione delle Norme di Radioprotezione da mettere in atto nelle aree interessate da rischio radiologico;

h. prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che abbiano ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

i. informare e formare adeguatamente i lavoratori circa i rischi per la propria salute e sicurezza e circa le relative misure prevenzionali adottate al riguardo, nonché vigilare affinché siano osservati gli obblighi prevenzionali da parte dei lavoratori;

l. richiedere, ove previsto dalla norma, alle autorità locali il rilascio di autorizzazione o di nulla osta per apparecchiature, prodotti etc. (ad es. macchine radiogene, gas tossici);

m. segnalare al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, all'Ufficio Ambiente e Sicurezza e al Medico Competente gli incidenti accaduti, anche nel caso non ci siano infortunati al fine di migliorare le condizioni di sicurezza;

n. curare la compilazione dei registri degli esposti ad agenti cancerogeni e ad agenti biologici;

o. segnalare gli infortuni riguardanti tutti i lavoratori e equiparati;

p. conservare e aggiornare le registrazioni previste dal Decreto Legislativo 81/2008.

In capo al Rettore permane l'obbligo di vigilanza.

6. Per lo svolgimento dei compiti e delle attività previste dal presente articolo, i Responsabili di Struttura possono:

a. emanare disposizioni specifiche nel rispetto della libertà di insegnamento e di ricerca;

b. diffidare o interrompere l'attività in caso di pericolo grave e immediato per la salute e la sicurezza dei lavoratori e la salvaguardia dell'ambiente.

7. I Responsabili di Struttura, per lo svolgimento dei compiti loro attribuiti, possono avvalersi della consulenza del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, dell'Ufficio Ambiente e Sicurezza, dei Medici Competenti, degli Esperti Qualificati in Radioprotezione e degli Uffici dell'Amministrazione.

8. In caso di nuova nomina o comunque di avvicendamento, ai fini della sicurezza, il nuovo Responsabile di Struttura subentra nei rapporti instaurati da chi l'ha preceduto, fatta salva la facoltà di disporre o segnalare diversamente per quanto di competenza.

ART. 6 – Responsabili dell'attività didattica e di ricerca in laboratorio (RDRL)

1. Per Responsabile dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio (RDRL) si intende il soggetto che, individualmente o come coordinatore di gruppo, svolge attività didattiche o di ricerca in laboratorio.

2. Sono considerati laboratori, ai sensi del DM 363/98, i luoghi o gli ambienti in cui si svolgono attività didattica, di ricerca o di servizio che comportano l'uso di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di altri mezzi tecnici, ovvero di agenti chimici, fisici o biologici. Sono considerati laboratori, altresì, i luoghi o gli ambienti ove si svolgono attività al di fuori dell'area edificata della sede, quali ad esempio terreni agricoli, aziende agrarie, allevamenti, stalle, stabulari, aree marittime. I laboratori si distinguono in laboratori di didattica, di ricerca, di servizio, sulla base delle attività svolte e, per ognuno di essi, considerata l'entità del rischio, vengono individuate specifiche misure di prevenzione e protezione, tanto per il loro normale funzionamento che in caso di emergenza, e misure di sorveglianza sanitaria.

3. Per lo svolgimento dei compiti propri del ruolo ricoperto e per le attività previste dal presente articolo, i Responsabili dell'attività di didattica e di ricerca in laboratorio:



- a. possono disporre di fondi propri;
 - b. emanano all'occorrenza, procedure, disposizioni o ordini specifici;
 - c. hanno il potere di interrompere l'attività propria o dei propri collaboratori, in caso di pericolo grave e immediato per la sicurezza e la salute delle persone.
4. I Responsabili delle attività di didattica e di ricerca in laboratorio, nell'ambito delle proprie funzioni e per lo svolgimento dei compiti loro attribuiti, possono avvalersi della consulenza del Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione, dell'Ufficio Ambiente e Sicurezza, del Medico Competente e dell'Esperto Qualificato in Radioprotezione.
5. Al Responsabile dell'attività di didattica e di ricerca in laboratorio spetta comunque di:
- a. eliminare o ridurre al minimo i rischi, in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva e esauriente informazione al Responsabile di Struttura;
 - b. attivarsi, in occasione di modifiche delle attività significative per la salute e per la sicurezza degli operatori, affinché venga aggiornato il documento di valutazione dei rischi;
 - c. adottare le misure di prevenzione e protezione, prima che le attività a rischio vengano poste in essere;
 - d. coordinarsi con il Responsabile di Struttura per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione;
 - e. elaborare le procedure operative che tengono conto degli aspetti di sicurezza connessi con le attività, anche avvalendosi della consulenza del Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione, dell'Ufficio Ambiente e Sicurezza e dell'Esperto Qualificato, se del caso;
 - f. informare e formare tutti i lavoratori sulle corrette procedure da adottare;
 - g. fornire ai lavoratori i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari allo svolgimento in sicurezza delle attività previste;
 - h. collaborare con il Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione e l'Ufficio Ambiente e Sicurezza fornendo la collaborazione necessaria e tutte le informazioni sui processi e sui rischi connessi;
 - i. individuare tutti i soggetti esposti a rischio, darne comunicazione al Responsabile di Struttura e, per il suo tramite al Rettore, prima che tali soggetti inizino l'attività ovvero in occasione di cambiamenti o di cessazione;
 - j. garantire nell'impiego di prototipi di macchine, di apparecchi e attrezzature di lavoro, di impianti o di altri mezzi tecnici, nonché nella produzione, detenzione e impiego di nuovi agenti chimici, fisici o biologici, realizzati e utilizzati nelle attività di didattica o di ricerca, la corretta protezione del personale, mediante valutazione in sede di progettazione dei possibili rischi connessi con la realizzazione del progetto e devono accertarsi che gli operatori siano adeguatamente informati e formati sui rischi e sulle misure di prevenzione;
 - k. vigilare sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione, con particolare attenzione nei confronti degli studenti;
 - l. frequentare i corsi di aggiornamento e formazione organizzati dal Datore di Lavoro con riferimento alla propria attività e alle specifiche mansioni svolte;
 - m. provvedere alla notifica in caso di utilizzo di organismi geneticamente modificati.

ART. 7 – Responsabile dell'attività didattica in aula

1. Per Responsabile dell'attività didattica in aula si intende il docente nel momento in cui svolge attività didattica in un'aula dell'Ateneo.
2. Il Responsabile dell'attività didattica deve ricevere adeguate informazioni sulle capienze delle aule e sulle procedure di emergenza delle Strutture in cui svolge la propria attività di docenza. In particolare ad esso compete di:
 - a. sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte degli studenti delle indicazioni di sicurezza ad essi fornite;



- b. verificare che le capienze delle aule non vengano superate;
- c. verificare che, in caso di evacuazione, l'aula venga abbandonata con ordine e di accompagnare gli studenti nel luogo sicuro come individuato dal piano di emergenza;
- d. dare istruzioni, in caso di pericolo grave e immediato, affinché gli studenti si mettano in condizioni di sicurezza, coordinandosi con la squadra di emergenza;
- e. segnalare tempestivamente al Responsabile della Struttura o al Rettore eventuali condizioni di pericolo che si verifichino durante le lezioni o delle quali venga a conoscenza.

ART. 8 – Personale con funzioni di Preposto

1. Il personale con funzioni di Preposto individuato tra tutti i lavoratori, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Il personale con funzioni di Preposto risponde del suo operato ai soggetti che hanno funzione di direzione.

2. Al personale con funzioni di Preposto compete di vigilare sulla corretta esecuzione delle attività e sulla attuazione delle misure di prevenzione e protezione da parte del personale, in particolare deve:

- a. sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- b. verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c. richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- d. informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e. astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- f. segnalare tempestivamente al Responsabile della Struttura sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione collettiva o individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- g. frequentare appositi corsi di formazione.

3. Il personale con funzioni di Preposto e i Responsabili dell'attività di didattica e di ricerca in laboratorio che svolgono le loro funzioni nella medesima struttura devono collaborare e coordinarsi avendo entrambi come unico scopo la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. In particolare essi condivideranno la stesura di procedure di sicurezza, buone prassi di lavoro, protocolli o regole di accesso.

ART. 9 – Addetti antincendio e Addetti al Pronto Soccorso

1. Gli Addetti Antincendio sono individuati dal Datore di Lavoro e, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo 81/2008, sono incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio e comunque di gestione dell'emergenza.



2. Gli Addetti al Primo Soccorso sono individuati dal Datore di Lavoro e, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo 81/2008, sono incaricati di attuare le misure di primo soccorso.

3. Il lavoratore designato, ai sensi dei precedenti commi, Addetto Antincendio o Addetto al Primo Soccorso non può rifiutare la designazione se non per giustificato motivo, nonché è obbligato a seguire i corsi di formazione e le attività informative organizzate dal Datore di Lavoro ed è tenuto ad attuare le misure di tutela previste a suo carico.

ART. 10 – Obblighi dei Lavoratori

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si considerano lavoratori:

- a. i docenti e i ricercatori;
- b. il personale tecnico amministrativo compresi i collaboratori ed esperti linguistici;
- c. il personale non strutturato che svolge attività di didattica, di ricerca o di collaborazione tecnico-amministrativa sulla base di contratti di diritto privato ovvero di rapporti temporanei comunque denominati;
- d. gli studenti, i dottorandi, gli specializzandi, i titolari di assegni di ricerca, i tirocinanti, i borsisti e i soggetti ad essi equiparati, solo e esclusivamente nella misura in cui frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio e, in ragione dell'attività specificamente svolta, siano esposti a rischi individuati nel documento di valutazione;
- e. i volontari frequentatori, nonché i volontari, come definiti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, e i volontari che effettuano il servizio civile;
- f. il personale degli enti convenzionati, pubblici e privati, che svolge la propria attività presso le strutture dell'Università degli Studi di Teramo, salvo diverse specifiche previsioni degli atti convenzionali.

2. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro.

3. Tutti i lavoratori operanti presso l'Ateneo sono tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 20 del Decreto Legislativo 81/2008 e collaborano alla corretta attuazione delle misure di sicurezza in conformità agli obblighi loro imposti dalle normative vigenti e secondo le disposizioni loro impartite. In particolare essi:

- a. contribuiscono, insieme al Datore di Lavoro, ai Responsabili di Struttura, ai Responsabili della attività di didattica e di ricerca in laboratorio, agli Addetti Locali per la Sicurezza e ai Preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro;
- b. osservano le disposizioni e le istruzioni a loro impartite ai fini della protezione collettiva e individuale;
- c. utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d. segnalano immediatamente al Responsabile di Struttura o al Preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- e. non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- f. non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;



- g. si sottopongono ai controlli sanitari previsti;
 - h. partecipano ai programmi di formazione e addestramento.
4. L'accertamento di eventuali violazioni alle presenti disposizioni, impregiudicata l'applicazione delle leggi penali e amministrative, comporta l'assoggettamento alla responsabilità disciplinare secondo le regole previste dallo Statuto e dai regolamenti sulla base di questo adottati.

ART. 11 – Studenti

1. Gli studenti che frequentano gli spazi dell'Ateneo devono attenersi alle disposizioni di tutela della sicurezza e della salute da esso impartite.
2. Gli studenti devono prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle loro azioni o omissioni, conformemente alla loro formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro.
3. Tutti gli studenti devono:
 - a. osservare le disposizioni e le istruzioni a loro impartite dai docenti in aula;
 - b. seguire le indicazioni fornite loro dagli Addetti Antincendio in caso di emergenza;
 - c. non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
 - d. non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di loro competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri.
4. In particolare gli studenti che frequentano i laboratori dell'Ateneo, così come descritti all'articolo 5 comma 2, sono equiparati ai lavoratori di cui all'art. 9 del presente Regolamento.

ART. 12 – Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

1. I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nell'Università di Teramo sono designati fra tutto il personale (docente, ricercatore, tecnico-amministrativo) e rimangono in carica fino a diversa designazione.
2. Le modalità di designazione sono definite in sede di contrattazione integrativa.
3. I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza :
 - a) accedono ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le attività;
 - b) sono consultati preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi;
 - c) sono consultati sulla designazione del Responsabile e degli Addetti al Servizio di prevenzione e Protezione, sulla designazione degli Addetti Antincendio e Primo Soccorso e sulla designazione del Medico Competente;
 - d) riceve le informazioni aziendali in ordine all'igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro;
 - e) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal Datore di Lavoro dai Dirigenti ed i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro;
 - f) svolgono le funzioni, per quanto non già menzionato, attribuite loro dall'art. 50 del Decreto Legislativo n.81/2008.

ART. 13 – Ufficio Ambiente e Sicurezza

1. All'Ufficio Ambiente e Sicurezza spetta l'attuazione della normativa in materia di sicurezza. In particolare:
 - a. collabora con il Datore di Lavoro all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro;
 - b. collabora ad attivare le misure preventive e protettive;
 - c. collabora ad elaborare le procedure di sicurezza;



- d. propone i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
 - e. partecipa alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza;
 - f. fornisce ai lavoratori le informazioni necessarie.
2. I componenti dell'Ufficio Ambiente e Sicurezza sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni.

ART. 14 – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

1. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione è designato dal Rettore, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo 81/2008.
2. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione assicura, provvede e coordina lo svolgimento di tutte le attività previste dalla normativa. Esso inoltre:
 - a. provvede alla redazione, aggiornamento e firma della Relazione Tecnica di Valutazione dei rischi per le strutture dell'Ateneo;
 - b. contribuisce alla corretta realizzazione degli obiettivi istituzionali d'Ateneo e al rispetto della normativa di riferimento in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, per la tutela della salute dei lavoratori;
 - c. assicura il raccordo e il coordinamento con gli interlocutori esterni e interni e le principali figure della sicurezza;
 - d. assicura la propria consulenza alle strutture dell'Ateneo interessate nell'ambito della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori;
 - e. organizza la riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi ai sensi dell'art. 35 del Decreto Legislativo 81/2008.
3. Al Responsabile del Servizio è chiesto di esprimere pareri in merito ai protocolli previsti nell'art.4 comma 2 del presente Regolamento.
4. Il Responsabile del Servizio può proporre al Rettore di emanare norme e regolamenti specifici riguardanti la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro.

ART. 15 – Medico Competente e Medico Autorizzato

1. Il Medico competente assolve alle funzioni di cui agli articoli 39, 40, 41 del Decreto Legislativo 81/2008. Il Medico competente può assolvere anche alle funzioni di Medico autorizzato di cui all'art. 83 del Decreto Legislativo 230/95.
2. Nel caso di nomina di più medici competenti, il può attribuire ad uno di essi funzioni di indirizzo e coordinamento.

ART. 16 – Esperto Qualificato in Radioprotezione

1. L'Esperto Qualificato è la figura prevista dalla normativa vigente per la sorveglianza fisica di radioprotezione contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti (Decreto Legislativo 230/95).
2. I compiti dell'Esperto Qualificato sono definiti dall'art. 79 del citato Decreto Legislativo 230/95 s.m.i. in particolare, definizione del progetto di radioprotezione con calcolo delle barriere protettive, individuazione e classificazione delle "zone controllate e sorvegliate", classificazione dei lavoratori esposti alle radiazioni, valutazioni delle dosi individuali, controlli periodici delle sorgenti di radiazioni, nonché quant'altro definito dalla normativa vigente.
3. L'Esperto Qualificato dell'Ateneo, per le pratiche radiologiche che lo richiedono, ricopre anche l'incarico di Esperto in Fisica Medica ai sensi del Decreto Legislativo 187/00
4. Salvo diversa nomina, all'Esperto qualificato dell'Università di Teramo può essere richiesto di ricoprire per l'Ateneo anche l'incarico di Tecnico della Sicurezza Laser e/o di Esperto Responsabile per gli apparecchi di imaging a risonanza magnetica.



ART. 17 – Deleghe

1. Fatta eccezione per le funzioni che le normative vigenti gli attribuiscono in via esclusiva, il Rettore può delegare ad altri soggetti, dotati della necessaria competenza tecnico-professionale, l'esercizio di specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 81/08.

ART. 18 – Convenzioni

1. Per garantire i lavoratori dell'Università di Teramo che prestano la propria opera presso enti esterni, comprese le attività di stage, tirocinio e formazione, in tutte le fattispecie non disciplinate dalle vigenti disposizioni, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/08 sono individuati di intesa tra tali enti e l'Università di Teramo attraverso accordi specifici da attuare prima dell'inizio delle attività convenzionate.

2. Il personale delle Strutture universitarie ospitate presso Enti esterni all'Ateneo deve attenersi alle norme dettate dai Responsabili degli Enti ospitanti, fornendo agli stessi la collaborazione richiesta per l'attuazione delle misure generali di tutela.

3. Qualora i Responsabili degli Enti ospitanti non rispettino la convenzione, ovvero i lavoratori delle Strutture universitarie ospitate, ritengano sussistere situazioni indebite di rischio e/o pregiudizievoli per la sicurezza e la salute, i Responsabili di struttura sono tenuti a darne comunicazione al Rettore.

4. Gli Enti ospitati presso l'Università di Teramo debbono provvedere affinché il proprio personale osservi le normative vigenti e le presenti disposizioni.

ART. 19 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è adottato con Decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, secondo quanto stabilito dall'art. 17, lett. b), dello Statuto dell'Università degli Studi di Teramo.

IL RETTORE
F.to Prof. Luciano D'Amico